



Provincia di Vicenza

RC Auto Capitolato 2018

Lotto 2

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA E DEI DANNI AI VEICOLI IN DOTAZIONE

TABELLA DI VALUTAZIONE

N°	Elementi di valutazione	Punteggio massimo		
1	Importo premio annuo	75		
Il punteggio massimo suindicato sarà attribuito all'offerta con importo di premio annuo più basso; alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio ridotto in proporzione a quello più basso, secondo la seguente formula: punti 75 per importo più basso diviso ogni altro importo				
Al punteggio così ottenuto saranno aggiunti o detratti i seguenti punteggi				
N°	Elementi di valutazione		Opzione A	Opzione B
2	Franchigie		10	0
3	Limiti di indennizzo		10	0
Saranno inoltre attribuite alle risposte riportate nella scheda di offerta i seguenti punti				
N°	Elementi di valutazione		SI	NO
4	Ufficio liquidazione sinistri nella regione Veneto*		5	0
* Il requisito della presenza di un Ufficio Liquidazione Sinistri nel territorio della regione Veneto dovrà essere garantito dal giorno di inizio della copertura assicurativa ai termini di Polizza.				

Si precisa che viene richiesta l'indicazione dell'offerta del tasso unitario per mille per la copertura assicurativa delle garanzie B, C e D di cui all'art. 2 del capitolato al solo fine di attivare o meno la copertura in relazione alle future esigenze dell'Amministrazione. Le somme assicurate saranno concordate, secondo necessità, con l'aggiudicatario al momento dell'attivazione. In caso di parità tra le offerte presentate l'aggiudicatario sarà quel soggetto che avrà offerto per la copertura assicurativa delle garanzie B, C e D di cui all'art. 2 il tasso minore.



Provincia di Vicenza

RC Auto Capitolato 2018

SCHEDA DI OFFERTA

Bando di gara per appalto dei servizi assicurativi

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____, nella sua qualità di _____

della Compagnia assicuratrice _____

per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere la copertura assicurativa della responsabilità civile obbligatoria e dei danni ai veicoli in dotazione, alle seguenti condizioni economiche:

Garanzia 2.A

Premio imponibile complessivo R.C.A. (vedi elenco veicoli) _____

Imposte R.C.A. _____

Importo per S. S. N. _____

Garanzia 2.B, C e D	Totale valori assicurati	Tasso promille	Premio Imponibile
Autovetture e uso promiscuo	0,00		
Motocarri, Autocarri, Autobus	0,00		
Motocicli / ciclomotori	0,00		
Macchine operatrici	0,00		

Premio imponibile complessivo A.R.D. _____

Imposte A.R.D. _____

TOTALE PREMIO IMPONIBILE ANNUO _____

Imposte _____

TOTALE PREMIO LORDO ANNUO (in cifre) _____

TOTALE PREMIO LORDO ANNUO (In lettere) _____

TOTALE PREMIO IMPONIBILE QUINQUENNALE _____

(Inferiore alla base di gara) _____

Il sottoscritto inoltre dichiara che l'opzione scelta è la seguente:

a)	Franchigie		<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B
b)	Limiti di indennizzo		<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B
c)	Ufficio liquidazione sinistri nella regione Veneto		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

e che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita:

☐ solo dalla Società offerente

☐ nella forma della coassicurazione (art. 1911 Cod. Civ.), così ripartita:

1	Società delegataria	la Società offerente	Quota %	_____
2	Società coassicuratrice	_____	Quota %	_____
3	Società coassicuratrice	_____	Quota %	_____
..	..	_____	..	_____

Luogo e data:

Firma (Società offerente / delegataria)

Firma delle Società coassicuratrici

1 _____

2 _____

3 _____

N.B. allegata alla presente scheda deve essere compilato per l'offerta anche il "modulo offerta veicoli polizza RCA" indicando il premio annuo per ogni veicolo descritto.



Provincia di Vicenza

RC Auto Capitolato 2018

Lotto 2

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA E DEI DANNI AI VEICOLI IN DOTAZIONE

Art. 1 (Beni assicurati)

I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli di proprietà od in uso o locazione alla Provincia di Vicenza, di seguito denominata Amministrazione.

Art. 2 (Oggetto dell'assicurazione)

La Società assicura i veicoli di cui al precedente art. 1), per:

- A) la responsabilità civile, di seguito definita garanzia RCA:
 - 1. obbligatoria, secondo quanto definito e regolato dal D.Lgs. 209 del 07/09/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e regolamento di esecuzione, attuato secondo le vigenti regole tariffarie
 - 2. dei trasportati, ovvero il pagamento dei danni cagionati a terzi per fatto involontario delle persone trasportate dal veicolo;
- B) i danni materiali diretti e materiali consequenziali, verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei seguenti eventi, definiti garanzie ARD:
 - 1. incendio
 - 2. azione del fulmine
 - 3. scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione
 - 4. furto
 - 5. rapina e/o estorsione
 - 6. atti vandalici e/o eventi socio politici
 - 7. fenomeni atmosferici
 - 8. rottura dei cristalli costituenti parte integrante del veicolo dovuta a causa accidentale e/o di terzi;
- C) il ricorso terzi;
- D) il risarcimento delle spese comunque sostenute dall'Amministrazione, a seguito del verificarsi anche di uno solo degli eventi di cui al presente articolo:
 - 1. a causa dello smarrimento o sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di apertura / chiusura del veicolo, o per lo sbloccaggio e ripristino del sistema antifurto
 - 2. in caso di danno che comporti la perdita totale del veicolo, per i ratei del premio imponibile RCA e della tassa automobilistica riferiti al periodo corrente tra la data del sinistro e quelle di scadenza della rata di premio e della tassa pagate.

Art. 3 (Estensioni della garanzia)

L'assicurazione comprende i danni:

- causati dalla circolazione dei veicoli assicurati in aree private;
- sofferti dalle persone trasportate su autocarri ed altri veicoli non destinati al trasporto di persone;
- alle parti accessorie fornite dalla casa costruttrice e dagli accessori audiovisivi (autoradio, telefono, impianto radio, fari antinebbia, sirena ecc.) e di condizionamento, nonché dalle attrezzature e strumentazioni fisse, in dotazione al veicolo;
- sofferti dalle persone trasportate anche durante le operazioni di salita o discesa delle stesse quando sono effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

Art. 4 (Limitazione della garanzia - Massimali e capitali assicurati - Criteri di liquidazione)

L'ammontare del danno risarcibile, entro i limiti delle somme assicurate e di risarcimento di seguito specificate, è determinato con le seguenti modalità:

- a) per i danni di cui alle lettere A) e C) del precedente art. 2, la somma che l'Amministrazione deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dell'importo quale massimale unico per sinistro indicato nella successiva tabella;



Provincia di Vicenza

RC Auto Capitolato 2018

- b) per i danni di cui alla lettera B) del precedente art. 2:
- in caso di danno parziale, la spesa necessaria per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato, senza tener conto del degrado d'uso fino alla concorrenza di un importo corrispondente al 20% (ventipercento) del valore commerciale del veicolo interessato, e con applicazione del degrado d'uso per l'importo del danno eccedente tale percentuale
 - in caso di perdita totale del veicolo, il risarcimento verrà conteggiato sulla base del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Per valore commerciale, si intende il valore riportato dalla quotazione "Eurotax" colore giallo dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione.

Qualora in caso di sinistro il valore commerciale del veicolo risulti essere superiore a quanto riportato dal Libro Matricola, non verrà applicata la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile qualora il valore commerciale risulti superiore al valore assicurato fino alla concorrenza del 20% (ventipercento) di quest'ultimo; qualora invece il valore commerciale del veicolo risultasse eccedente tale tolleranza, l'applicazione della regola proporzionale avverrà solo sull'eccedenza.

Franchigie (per sinistro):	OPZIONE A	OPZIONE B
Per ogni sinistro relativo alla garanzia art. 2 lettera A)	0	100,00
Per ogni sinistro relativo alla garanzia art. 2 lettera B) ad eccezione del caso di cui al punto 8.	150,00	250,00

Massimali e sottolimiti (per sinistro)	OPZIONE A	OPZIONE B
Relativamente alla garanzia all'art. 2 lettera A)	7.500.000,00	5.000.000,00
Per rottura dei cristalli costituenti parte integrante del veicolo dovuta a causa accidentale e/o di terzi di cui all'art. 2 lettera B.8)	1.000,00	500,00
Per ricorso terzi di cui all'art. 2 lettera C)	250.000,00	150.000,00
Per le spese di cui all'art. 2 lettera D)	1.500,00	1.000,00

Art. 5 (Impostazione del contratto - Inclusioni ed esclusioni)

L'indicazione dei veicoli assicurati viene effettuata mediante un Libro Matricola riportante per ciascun veicolo:

- marca e modello
- numero di targa
- tipo veicolo
- cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico
- anno di 1^a immatricolazione
- tariffa applicata e classe di merito
- data di inclusione ed eventuale data di esclusione

oltre alle necessarie indicazioni per la determinazione degli importi di premio.

In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli in corso di annualità, l'Amministrazione ne darà comunicazione scritta alla Società che si impegna a dare efficacia alla copertura assicurativa, od alla esclusione, dalle ore 24 del giorno di ricevimento di tale comunicazione.

Qualora l'Amministrazione abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate od inesatte, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 6 (Validità territoriale)

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città' del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e dei Paesi CEE e/o per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.



Provincia di Vicenza

RC Auto Capitolato 2018

Art. 7 (Adempimenti conseguenti al danno)

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto alla Società od all'ufficio all'uopo incaricato, entro cinque giorni dalla data dell'evento o da quando l'Amministrazione ne sia venuta a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l'evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute. In caso di evento che riguardi le garanzie di cui ai punti 4, 5 e 6 lettera B) dell'art. 2, dovrà inoltre essere fornito l'originale o copia autentica della denuncia presentata alla competente Autorità Giudiziaria. L'Amministrazione farà altresì pervenire alla Società, entro cinque giorni dal ricevimento, ogni eventuale successiva comunicazione che dovesse pervenire.

Art. 8 (Gestione delle vertenze dei danni)

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere A) e C) del precedente art. 2, la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni promosse contro la Amministrazione è assunta direttamente dalla Società la quale agisce in nome e per conto della stessa, che è tenuta a prestare la propria collaborazione. Il legale sarà scelto dalla Società in comune accordo con l'Amministrazione; in caso di disaccordo, è facoltà dell'Amministrazione nominare un legale di sua fiducia, residente nella località in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria competente, da affiancare al legale della Società. In ogni caso, le spese di difesa restano a carico della Società nel limite del quarto del massimale assicurato. Qualora l'interesse della Società nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

Art. 9 (Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno)

Per le garanzie di cui alle lettere B) e D) dell'art. 2, la determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dalla Amministrazione: a tal fine, la Società dovrà inviare a quest'ultima una proposta di indennizzo. Qualora l'Amministrazione non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verrà, su domanda della stessa, deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società, uno dall'Amministrazione ed il terzo in accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l'Amministrazione. Ciascuna parte sostiene le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo. Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell'arbitro dissenziente.

Art. 10 (Modalità per la liquidazione dell'indennizzo)

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere B) e D) dell'art. 2 la Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti. L'indennizzo da liquidare oltre i termini sopra indicati per effetto di contestazioni che si risolvono con il ricorso all'arbitrato, saranno ricalcolate in base al tasso di variazione dei "numeri indice mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicati dall'ISTAT, relativamente al periodo trascorso dall'avvenimento del sinistro al pagamento dell'indennità, e saranno maggiorate degli interessi legali.

Art. 11 (Rinuncia al diritto di surroga)

La Società dichiara di rinunciare nei confronti dell'Amministrazione e dei dipendenti della stessa, salvo il caso di dolo, all'azione di surroga che possa competere ai sensi dell'art. 1916 C.C.

Art. 12 (Costituzione del premio)

Per le garanzie di cui alla lettera A) dell'art. 2, il premio è costituito dall'applicazione delle tariffe vigenti nella forma Bonus/Malus per i veicoli assoggettabili a tale forma tariffaria, e nella forma a tariffa fissa per i restanti veicoli.



Provincia di Vicenza

RC Auto Capitolato 2018

Per le restanti garanzie, il premio viene computato moltiplicando l'aliquota di tasso promille convenuta per ciascuna tipologia dei veicoli assicurati, per i corrispondenti valori.

Il premio di ciascuna annualità risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, computata sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione alla stipulazione del contratto ovvero, per le annualità successive, aggiornati nei termini di cui al precedente art. 5 e degli adeguamenti dei valori assicurati, e da una regolazione computata sulle variazioni intervenute nel corso dell'annualità assicurativa.

Art. 13 (Pagamento del premio)

L'Amministrazione pagherà presso la propria Tesoreria all'ufficio incaricato:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva del servizio, la rata di premio riferita al primo periodo assicurativo;
- entro 30 (trenta) giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'appendice, l'eventuale conguaglio di premio per effetto delle variazioni di cui al precedente all'art. 11).

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa (ovvero perdono efficacia le variazioni previste dall'appendice di cui alla lett. c) e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Art. 14 (Durata del contratto)

Il contratto ha durata dalle ore 00:00 del 01.11.2018 alle ore 24.00 del 31.10.2023 e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di risolvere il contratto ad ogni scadenza annuale a partire dal 31.10.2019 con lettera raccomandata e/o PEC (Posta Elettronica certificata) da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza. Parimenti è consentito il recesso anticipato, con preavviso nei tempi e nei modi sopraindicati, in ipotesi di estinzione dell'Ente Provincia, stabilita da provvedimenti legislativi.

Art. 15 (Riferimento alle norme di legge - Foro competente)

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite per l'Assicurazione della Responsabilità Civile Veicoli a Motore e dal Codice Civile.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

ELENCO DEI VEICOLI (vedere elenco pubblicato)

VEICOLO	MODELLO	TARGA o TELAIO	CARATTERISTICHE						
			CV	NP	CC	G*	PC	BM**	1° Im

* con gancio traino

** classe Bonus/Malus della annualità assicurativa